

664/15

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
ATTIVITA' ESTRATTIVE E RIFIUTI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 1453 in data 22-04-2015

OGGETTO : ISCRIZIONE DELLA SOCIETÀ VALECO S.P.A., CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI BRISSOGNE, AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (R13) PRESSO IL CENTRO REGIONALE DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI PONTEY, LOCALITÀ VALLOILLE, AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.LGS. 152/2006.

Il Dirigente della struttura Attività estrattive e rifiuti

- Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, ed in particolare la Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
- richiamato in particolare l'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo sopraccitato, che attribuisce alla Provincia la competenza di iscrivere in un apposito registro le imprese che intendono svolgere l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti, previa comunicazione di inizio attività, purché conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 214 del decreto legislativo medesimo;
- preso atto che lo svolgimento di attività di recupero dei rifiuti di cui al citato articolo 216 del d.lgs. 152/2006, e successive integrazioni e modificazioni, si riferisce espressamente alle sole casistiche disciplinate dall'articolo 214 del decreto medesimo, attualmente disciplinate dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero), dal Decreto Ministeriale 12 giugno 2002 (Individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate) e dal Decreto Ministeriale 5 aprile 2006, n. 186 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5



febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»);

- considerato che ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 le funzioni amministrative della Provincia per la Regione Autonoma Valle d'Aosta sono state trasferite alla Regione stessa;
- rilevato che il rinnovo dell'iscrizione in detto registro è subordinata alla verifica d'ufficio da parte della struttura regionale competente della sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti all'articolo 216 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3805 del 19 dicembre 2008 "Approvazione dell'istituzione del registro regionale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività per l'esercizio di operazioni di recupero rifiuti, nonché del relativo registro, ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni", con la quale si stabilisce che l'iscrizione è rilasciata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, avendo accertato la conformità alla normativa vigente in materia da parte dell'istante;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 94 del 16 gennaio 2009, concernente l'approvazione della modulistica necessaria per la presentazione della comunicazione di inizio attività da parte delle imprese interessate all'avvio dell'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 216 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 3805 del 19 dicembre 2008;
- richiamata l'istanza per l'iscrizione al Registro regionale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività per l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi (R13) da svolgere presso il Centro regionale di trattamento rifiuti non pericolosi di Pontey, sito in località Valloille, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/2006, presentata dalla società VALECO S.p.a. in data 26 marzo 2015, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in data 26 marzo 2015, prot. n. 2445/TA, relativa all'esercizio delle operazioni di recupero R13 "Messa in riserva di rifiuti", come individuate dall'allegato C alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei rifiuti non pericolosi riportati nella seguente tabella:

Attività di recupero	Tipologia (P.to dell'all. 1 al D.M. 5.2.98)	Codici CER	Descrizione del rifiuto	Quantità annua massima trattabile t/anno	Quantità massima stoccabile t/anno max
Messa in riserva (R13)	16	20.01.08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	6.500 t	300 t

- ritenuto di dover iscrivere, ai sensi e per gli effetti di cui alle normative sopraccitate, nel registro regionale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, la società VALECO S.p.a., con sede legale in Comune di Brissogne, per l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi (R13) da svolgere presso il Centro regionale di trattamento rifiuti non pericolosi di Pontey, località Valloille, avente il numero di iscrizione 53;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.

Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 578 in data 19 marzo 2012 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale, come modificata ed integrata dalle DGR 1255 e 1474 del 2013, a decorrere dal 1° ottobre 2013;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1406 in data 23 agosto 2013 recante il conferimento dell’incarico dirigenziale alla sottoscritta;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 30 dicembre 2014 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l’anno 2015 e di disposizioni applicative

DECIDE

1. di iscrivere la società VALECO S.p.a., con sede legale in Comune di Brissogne, località L’Ile-Blonde n. 1, P.I. 00522700079, al registro regionale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività per l’esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (R13) da svolgere presso il Centro regionale di trattamento rifiuti non pericolosi di Pontey, sito in località Valloille, ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. 152/2006, secondo le modalità e le procedure espressamente individuate all’allegato 1 del DM 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero) e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di assegnare alla società VALECO S.p.a., con sede legale in Comune di Brissogne, il numero 53 di iscrizione al registro regionale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività per l’esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi secondo le modalità e le procedure espressamente individuate all’allegato 1 del DM 5 febbraio 1998;
3. di stabilire che, in conformità a quanto previsto dal citato DM 5 febbraio 1998, potranno essere recuperati i rifiuti identificati con i codici CER sotto riportati, mediante le operazioni di recupero R13 “Messa in riserva di rifiuti”, così come definite dall’allegato C alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo i quantitativi riportati nella seguente tabella:

Attività di recupero	Tipologia (P.to dell’all. 1 al D.M. 5.2.98)	Codici CER	Descrizione del rifiuto	Quantità annua massima trattabile t/anno	Quantità massima stoccabile t/anno max
Messa in riserva (R13)	16	20.01.08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	6.500 t	300 t

4. di stabilire che l’iscrizione è rilasciata per 5 (cinque) anni a partire dalla data del presente provvedimento, con l’obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) la tipologia, la provenienza, le caratteristiche dei rifiuti e il tipo di attività devono essere conformi a quanto indicato ai punti riportati nella tabella di cui sopra, facenti riferimento espressamente all’allegato n. 1 del DM 5 febbraio 1998. Devono, inoltre, essere rispettate le condizioni di cui all’articolo 214 della Parte IV del d.lgs. 152/2006;

- b) deve essere eseguito il test di cessione precedentemente all'operazione di recupero, secondo i tempi, i criteri e le modalità definite all'art. 9 ed all'allegato 3 del DM 5 febbraio 1998 e successive modificazioni;
 - c) devono essere rispettate le norme tecniche generali per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'allegato 5 del DM 5 febbraio 1998 e successive modificazioni;
 - d) non devono essere ampliate le aree in cui si svolge l'attività e non devono essere modificate le modalità di svolgimento dell'attività;
 - e) devono essere preventivamente comunicate alla struttura regionale competente eventuali modifiche sostanziali delle operazioni di recupero;
 - f) devono essere adottate tutte le misure necessarie al fine di assicurare che, in relazione ai tipi ed alle quantità dei rifiuti, gli stessi saranno recuperati e messi in riserva senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano arrecare pregiudizio all'ambiente; devono essere comunque rispettate tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - g) il recupero dei rifiuti non potrà superare annualmente il quantitativo di 6.500 tonnellate, come indicato nella comunicazione di inizio attività;
 - h) la quantità massima depositabile non potrà superare le 300 tonnellate. In ogni caso i rifiuti devono essere avviati al recupero entro un anno dal loro deposito;
 - i) i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime eventualmente presenti nell'impianto;
 - j) i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro;
 - k) ogni modificazione a quanto stabilito dal presente provvedimento, nonché ogni altro elemento che possa risultare significativo al fine del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di recupero di rifiuti, dovrà essere preventivamente autorizzato;
5. di stabilire che fino all'entrata in funzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per la quale il soggetto gestore dovrà iscriversi, ai sensi del decreto 17 dicembre 2009, lo stesso deve adempiere alle seguenti prescrizioni:
 - tenere presso la sua sede un registro di carico-scarico dei rifiuti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 190 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - provvedere a presentare annualmente la comunicazione dei rifiuti prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, così come richiamato all'articolo 189, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
 - accertare che i rifiuti conferiti siano regolarmente accompagnati dal formulario di identificazione nei casi previsti dall'articolo 193 del d.lgs. 152/2006;
 - provvedere annualmente al versamento alla Regione, entro il termine del 30 aprile di ogni anno, del diritto di iscrizione annuale stabilito dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 216. In caso di mancato versamento nel termine previsto, l'iscrizione sarà sospesa;
 6. di stabilire che per quanto non indicato nel presente provvedimento si fa espresso riferimento a quanto disposto dal citato d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e dal DM 5 febbraio 1998;
 7. di stabilire che sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni da richiedere agli organi competenti;
 8. di stabilire che l'inosservanza anche parziale delle prescrizioni di cui al presente provvedimento determina la sospensione ed in relazione alla gravità dei fatti accertati

l'eventuale successiva revoca della presente iscrizione, nonché la conseguente applicazione delle sanzioni previste dal Titolo VI, capo I del decreto legislativo 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni;

9. di notificare il presente provvedimento alla società VALECO S.p.a., al Comune di Pontey, all'ARPA della Valle d'Aosta, all'Ufficio vigilanza ambientale del Comando del Corpo forestale della Valle d'Aosta;
10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

L'ESTENSORE
- Stefania ROLLANDOZ -

IL DIRIGENTE
- Ines MANCUSO -



IL COMPILATORE
Stefania ROLLANDOZ

INES MANCUSO

Ines
Mancuso

Firmato digitalmente da Ines Mancuso
RG e CF: 06160906 AUTEDONIA SULLE
D'AZIENDA INDUSTRIALE SA-SIEM TUTELA DELLE
ACQUE DALL'INQUINAMENTO, GESTIONE DEI
RIFIUTI, s.p.a. MANCUSO governo-RELL
veritandee@falconeindiana.it
dnQualifier = 20121001384, cn=Ines Mancuso,
ou=CORRENTE
Date: 2018.04.17 09:33:43 +0200





ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

Struttura gestione spese - Ufficio impegni

Codice creditore debitore

Descrizione Motivazione

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

Pierino
Bionaz

Firmato digitalmente da Pierino Bionaz
DN: cn=IT, o=REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA/0002230014, ou=GESTIONE SPESE,
sn=BIONAZ, givenName=PIERINO,
serialNumber=IT.BNZZPRN53REBA326W,
dnQualifier=s20131100134, c=PIERINO BIONAZ,
lln=DIRIGENTE
Date: 2015.04.21 07:50:55 +02'00'